

CONVENZIONE

TRA

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (da ora in poi denominato **Museo** o **MARRC**) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Sudano che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto decreto di nomina della Direzione Generale Musei n.1259 del 28 dicembre 2023;

-da una parte

E

L'ASSOCIAZIONE

-dall'altra

(di seguito denominate "**Parti**")

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'OIV della performance*" che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. nelle parti ancora applicabili fino all'adozione dei corrispondenti decreti attuativi;

VISTO il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIC repertorio decreti n. 1259 del 28 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti con n. 256 del 5 febbraio 2024;

VISTO il D.M. n. 259 del 29 maggio 2019 recante "*Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell'attività degli Enti del terzo Settore operanti all'interno degli Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*";

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*" e ss. mm. ii.;

VISTO il D.M. del 23 gennaio 2016 recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*" e ss. mm. ii.;

VISTO il D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 concernente "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTI i D.M. n. 51 e n. 53 del 9 febbraio 2024 recanti "*Modifiche al decreto 28 gennaio 2020 Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Cultura*" e "*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*";

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura*";

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante "*Codice della trasparenza*";

VISTO il D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha disciplinato le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei Contratti Pubblici” che all’art.6 enuncia “*Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del Terzo Settore*”;

VISTO lo Statuto del MArRC (MiBACT - UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;

PREMESSO che l’art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

PREMESSO che l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale nella misura in cui prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

PREMESSO che Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, all’art. 101 “Istituti e Luoghi della Cultura”, individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; all’art. 102 “Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica” prevede l’obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell’art. 101; all’art. 112 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

PREMESSO che il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni. In particolare, detto decreto:

- include tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 anche “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” (lett. f), nonché “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato...” (lett. i) e “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso” (lett. k);
- valorizza i volontari per le loro attività in favore della comunità e del bene comune nella misura in cui mettono “a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”, riconoscendo che gli stessi possano svolgere la propria attività negli enti di Terzo settore (art. 17, comma 2);
- dispone che “l’attività di volontariato non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario” (art. 17, comma 3);
- prescrive agli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi” nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 18, comma 1);
- statuisce che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse sociale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (art. 56, comma 1);

- stabilisce che dette convenzioni che dette convenzioni “possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate” (art. 56, comma 2);
- dispone che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozioni sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (art. 56, comma 3) e che le amministrazioni procedenti pubblichino “sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali (...)” (art. 56, comma 3 bis).
- definisce, in continuità con la L. 383/2000, che le “associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati” (art. 35);
- più in generale, definisce la figura e le caratteristiche del volontario e dell’attività da esso svolta (artt. 17 -19) in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà” e riconosce sempre nel medesimo articolo che possano svolgere la propria attività negli enti di Terzo settore;
- determina all’articolo 18, comma 1, per tutti gli enti di terzo settore che si avvalgono di volontari l’obbligo di assicurazione per le attività da essi svolte nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- si occupa dei Rapporti con gli Enti Pubblici, prevedendo all’ art. 55 (comma 1) il Coinvolgimento degli enti del Terzo settore -In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare per cui le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 al (comma 4) l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione precedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”
- prevede all’articolo 56 che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ... convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”. All’Art. 56 comma 1) “Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”(...)-(comma 3) L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. -(comma 3-bis)

Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. -(comma 4) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative;

PREMESSO che nell'ambito dello svolgimento delle funzioni inerenti l'attività di gestione ed amministrazione del MARRC, rientra l'interesse dell'Istituto alla realizzazione di progetti di fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e delle collezioni del Museo che siano inclusivi delle realtà culturali del territorio;

PREMESSO che il MARRC, nell'ambito della propria autonomia ed in raccordo con altri Enti, Istituti ed associazioni ciascuno con le proprie competenze, svolge attività di valorizzazione anche attraverso l'organizzazione condivisa di percorsi di conoscenza della Cultura e di progetti aventi finalità di promozione, valorizzazione e fruizione delle collezioni;

PREMESSO che l'Associazione costituita il ... iscritta nel Registro Nazionale degli Enti di Promozione Sociale con decreto ... ha come scopo;

CONSIDERATO che il Museo ha la missione di promuovere la Cultura anche attraverso forme di collaborazione con partner istituzionali che perseguano finalità statutarie mediante lo svolgimento di attività destinate alla realizzazione di progetti di diffusione della cultura, dell'arte e della conoscenza anche del territorio e che ha interesse ad operare in sinergia con le Istituzioni e le Associazioni del territorio per sviluppare contenuti culturali in un'ottica di partecipazione anche sociale;

CONSIDERATO che l'interesse del MARRC è rivolto, in attuazione degli artt. 111 e 112 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii e operando in sinergia con organismi ed associazioni del territorio, ad avviare l'organizzazione di attività di fruizione e valorizzazione nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli operatori aventi le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento;

RAVVISATA la necessità di rendere accessibili ai visitatori gli spazi indicati come "Sito ipogeo Tombe Ellenistiche" di pertinenza del MARRC, al fine di garantire la più ampia fruizione e diffusione dell'area archeologica situata all'interno della struttura museale;

CONSIDERATO che la valorizzazione svolta dai privati è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale (art. 11, co. 4 del D.lgs. n. 42/2004);

CONSIDERATO che il Codice del terzo settore ha operato un riordino e una complessiva revisione della disciplina vigente in materia di Enti del terzo Settore, recependo i principi di matrice europea, che individuano nell'attività di volontariato una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia, e nella quale si esplicano valori universali quali la solidarietà e la non discriminazione;

RILEVATO che l'opzione convenzionale risulta più favorevole rispetto al ricorso al mercato in quanto consente – senza oneri per l'amministrazione – soddisfacimento delle necessità del Museo, in termini di garanzia di più ampia fruizione e accessibilità degli spazi museali agli utenti;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di avvalersi di volontari per il supporto alle attività di vigilanza, fruizione e accoglienza svolte dal personale interno del Museo, attraverso la stipula di apposita convenzione con un Ente del Terzo settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione del soggetto con cui stipulare apposita convenzione ai sensi del citato art. 56 del D.Lgs. 117/2017 per lo svolgimento di attività di cui all'oggetto della presente, tramite

l'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che, a tal fine, è stato redatto apposito avviso, il relativo modello dell'istanza di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione;

VISTA la determina di approvazione dell'avviso;

TENUTO CONTO degli esiti della manifestazione d'interesse ...;

CONSIDERATO che il MARRC ha necessità di rendere fruibile al pubblico alcune le aree museali di propria pertinenza al fine di offrire alla visita e alla meditazione dei cittadini e dei turisti i beni ivi custoditi;

CONSIDERATO che l'Associazione ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con il MARRC per favorire la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni culturali;

CONSIDERATO che ... è un'Associazione ..., costituita in data ..., iscritta nel Registro ... al n. ..., che ha come scopo;

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Associazione indica, fra le finalità e fra i suoi principali mezzi d'azione/attività;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 101, c. 2, D.Lgs. 117/17, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali;

Tanto visto, premesso e considerato, e le premesse fanno parte integrante del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di una Convenzione che disciplini i rapporti tra il MARRC e l'Associazione che, avente ad oggetto mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica, si impegna a dare esecuzione al Progetto di fruizione "partecipata" del sito "Tombe Ellenistiche" all'interno del MARRC allegato al presente accordo che ne è parte integrante.

Gli operatori volontari dell'Associazione svolgono l'attività di supporto alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e, pertanto, né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte del MARRC.

Nello svolgimento del servizio gli operatori volontari si atterranno alle indicazioni contenute nel calendario operativo e nella scheda di progetto allegata alla presente convenzione.

L'attività degli operatori volontari dell'Associazione non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente dell'Amministrazione, ma solo integrativa e di supporto.

Articolo 2

Contenuto delle Attività e Impegno delle parti

Con il presente Accordo le parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, ad una collaborazione mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a concedere gratuitamente l'uso dei loghi istituzionali per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Le attività proposte dalle Parti dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla Direzioni delle stesse, che si riservano di supervisionarle e condividerle.

L'Associazione nell'ambito e in coerenza con la propria missione, contribuendo a produrre conoscenza e a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale attraverso il volontariato diffuso, e dando seguito alla volontà condivisa con il MARRC di prendersi cura del bene comune, s'impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione per favorire la valorizzazione, promozione e diffusione della

conoscenza dei beni culturali sito "Tombe Ellenistiche" all'interno del MARRC secondo le modalità previste dai successivi articoli e dall'allegata "Scheda di progetto".

L'Associazione incentiva la partecipazione attiva dei cittadini e individua a tal fine i soci volontari che verranno adibiti dall'associazione medesima alle attività di cui all'art. 4. L'accoglienza nel sito, come di seguito normato, è offerta da volontari dell'Associazione inseriti in un apposito elenco, soggetto a eventuali modifiche e integrazioni.

L'Associazione s'impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli e della "proposta di progetto" allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Le attività realizzate in partenariato con l'Associazione dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione concordata che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi statutarî all'interno dei propri Enti.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate e, in ogni caso, programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte.

Articolo 3

Utilizzo dei Loghi

Le Parti autorizzano reciprocamente, in via non esclusiva e a titolo gratuito, l'utilizzo dei rispettivi Loghi in forma denominativa e figurativa, solo ed esclusivamente per la promozione della collaborazione nell'ambito delle attività concordate. Tale autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per la durata del presente Accordo.

È vietato ogni utilizzo dei loghi in modo difforme da quanto previsto se non preventivamente concordato e approvato per iscritto dalle parti.

Articolo 4

Ulteriori aspetti della collaborazione

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione condivisi rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti web istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione.

Articolo 5

Oneri

Il presente rapporto è senza oneri per l'Amministrazione. Non è riconosciuto alcun rimborso spese volto a coprire i soli costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 6

Coperture assicurative e Sicurezza

L'Associazione garantisce che i propri soci volontari sono forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 117/17, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto. La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione....

La succitata polizza assicurativa è allegata in copia alla presente convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2).

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 7

Ambiti delle attività

L'attività d'intervento in capo all'Associazione riguarda: supporto all'accoglienza, attività informativa di orientamento ai singoli visitatori, supporto ai compiti di sorveglianza dell'area del sito ipogeo "Tombe Ellenistiche" e dei beni ivi conservati, da a, indicativamente dalle ore alle ore, garantendo una compresenza massima di numero di n. ... volontari. Restano escluse le operazioni di apertura e chiusura dei luoghi, affidati a personale dipendente del Museo.

Previa intesa con l'Associazione il MARRC si riserva la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il numero delle attività di supporto qualora se ne presentasse la necessità. L'Associazione, qualora si verificassero le condizioni di cui sopra, si rende disponibile ad accettare eventuali modifiche, le quali dovranno essere preventivamente comunicate al responsabile coordinatore.

Articolo 8

Procedure di svolgimento dell'attività

I volontari dell'Associazione, nell'esercizio del loro impegno, procedono alla registrazione della presenza o delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte.

L'Associazione è responsabile del funzionamento dell'attività di volontariato ed è tenuta a operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. I soci volontari in ogni caso sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie associative, di cui condividono le finalità e gli obiettivi.

Articolo 9

Luogo dell'esecuzione

L'attività dei soci volontari dell'Associazione è da prestarsi presso la sede di seguito specificata: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA – *Sito ipogeo "Tombe Ellenistiche"* Piazza G. De Nava 26 89122 Reggio Calabria.

Articolo 10

Natura del rapporto

L'individuazione da parte dell'Associazione di soci volontari e la loro indicazione al MARRC, impegnati nelle attività di cui all'art. 4, non costituisce in capo Associazione alcuna responsabilità. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Associazione non sarà ritenuta responsabile in ordine a qualsivoglia fatto o atto del socio volontario che cagioni danno a cose e/o a persone nell'effettuazione dei compiti affidati dal Museo.

I volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito.

Nello svolgimento dell'attività i volontari si atterranno alle indicazioni contenute nella Scheda di progetto allegata, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'associazione ma concordate con il MARRC. L'Associazione concorderà con il responsabile della struttura le attività che dovranno essere, in ogni caso, consone agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento delle attività stesse. L'attività dei soci volontari dell'Associazione non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente. L'Associazione garantisce la continuità delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 11

Formazione dei volontari

Le attività disciplinate dalla presente convenzione saranno condotte da soci volontari individuati dall'Associazione che si impegna a garantire che la preparazione degli stessi sia adeguata alle attività da svolgere in relazione ai luoghi, con la supervisione di un funzionario del MARRC incaricato e indicato nella allegata "Scheda di progetto". A tal fine il MARRC concorda con l'Associazione momenti di formazione specifica finalizzata a rendere al visitatore la migliore esperienza di visita; qualora detta formazione avvenga in maniera congiunta, potranno essere rilasciati attestati sottoscritti congiuntamente.

Qualora l'attività dei soci volontari dia luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, dovrà essere specificatamente indicata la collaborazione dei soci volontari a cui fanno capo.

Il MARRC si impegna a dare adeguata informazione e formazione ai soci volontari coinvolti nella realizzazione del presente accordo di tutte le misure necessarie o opportune per la prevenzione e sicurezza nell'ambito di svolgimento delle attività previste, secondo il piano e l'insieme di azioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis e articolo 21 di cui al D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso i soci volontari in particolare saranno informati dal MARRC in materia di primo soccorso e di misure di prevenzione degli incendi e di infortuni sul lavoro secondo il suddetto piano.

Articolo 12

Tesserino di riconoscimento

L'Associazione provvederà, per ogni socio volontario, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Volontario" onde consentire un'immediata identificazione. Alla scadenza della Convenzione e quindi al termine del servizio prestato dal singolo socio volontario, l'Associazione ritirerà il tesserino personale di riconoscimento.

Articolo 13

Norme di comportamento

I soci volontari sono tenuti a osservare comportamenti consoni e rispettosi dei luoghi in cui sono impegnati.

Nel caso in cui il MARRC intenda informare i soci volontari di eventuali indicazioni specifiche inerenti i rapporti con i visitatori, tali indicazioni dovranno essere comunicate per il tramite dell'Associazione...

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza, così come qualsiasi azione o atteggiamento non conforme alle regole di correttezza dei visitatori ed ogni elemento degno di nota, riscontrato durante la permanenza nella sede. Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione e assistenza tra i referenti del MARRC e il coordinatore indicato dall'Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare a eventuali abusi della qualifica di socio volontario, l'Associazione provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato, informandone contestualmente il MARRC.

Articolo 14

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria

Tel. 0965 613988 0965 617612 – Codice Fiscale 92094410807

E-mail: man-rc@cultura.gov.it; PEC: man-rc@pec.cultura.gov.it

SITO WEB: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Il personale volontario dell'Associazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 21 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 15

Attività di sensibilizzazione e raccolta fondi

Per il periodo di durata della convenzione, i volontari dell'Associazione hanno facoltà di realizzare attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dell'Associazione ai sensi dell'articolo 7 del D Lgs 117/17 presso la sede nella quale realizzano attività di volontariato, previa espressa autorizzazione della Direzione e nelle modalità di volta in volta concordate con la stessa.

L'Associazione dovrà chiedere al MARRC di utilizzare immagini dei luoghi di realizzazione delle attività ex art 6 del presente atto al fine di realizzare le attività di cui al presente articolo.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

-alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;

-alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

-alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Articolo 17

Verifiche e controlli

Il MArRC vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, potrà effettuare, in qualsiasi momento, visite ispettive per verificare il corretto svolgimento ed efficacia delle attività previste. Gli esiti di tali visite devono essere tempestivamente segnalati ai referenti dell'Associazione.

Articolo 18 **Durata e Recesso**

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e non è soggetta a rinnovo. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Articolo 19 **Risoluzione**

In aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, si conviene che costituiscano specifiche cause di risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

- il mancato adempimento, da parte dell'Associazione, delle obbligazioni relative alle attività di cui all'Allegato 1 e agli articoli 2, 4, 7 e 8 della presente Convenzione, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 7 e tenendo presente la natura volontaristica prestata dall'Associazione e dai suoi soci volontari;
- l'avvio a carico di una delle due Parti di un procedimento giudiziario idoneo ad inficiare il rapporto fiduciario che caratterizza il presente atto ovvero a determinare il rischio di un danno all'immagine od alla reputazione dell'altra Parte.

La dichiarazione di risoluzione verrà comunicata dalle Parti a mezzo lettera raccomandata o PEC ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento.

Articolo 20 **Foro Competente e negoziazione**

Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto e comunque ogni controversia connessa con l'oggetto dello stesso, nulla escluso, dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole tra le Parti, ricorrendo anche all'istituto della Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 dagli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione. La sede della mediazione sarà Reggio Calabria. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 45 giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente ed il foro sarà esclusivamente quello di Reggio Calabria.

Articolo 21 **Registrazione e oneri fiscali**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ex articolo 82, comma 5 del D Lgs 117/17.

Articolo 22 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Articolo 23 Modifiche

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Articolo 24 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Il MArRC informerà le organizzazioni sindacali di quanto prevede la presente convenzione.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. – e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico di Reggio Calabria
Il Direttore
Fabrizio Sudano

Per l'Associazione
Il Presidente

Allegati:

All.to 1: scheda di progetto;

All.to 2: copia polizza assicurativa